



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

N. 473 del 28.12.2022 Settoriale N. 145 del 28.12.2022

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 .

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag. D'AGOSTINO GIUSEPPA, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.54 in data 28.12.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 28.12.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Considerato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi €. 64.418,88 (parte stabile + parte variabile) oltre fondo posizioni organizzative e risultato anno 2016 stanziata in Bilancio è di €. 45.000,00 e che il tetto di spesa insuperabile è di €. 109.418,88;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° Settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”*;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

non sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;

non sono state incrementate la parte stabile RIA del personale cessato art. 67 C.C.N.L. del 21.05.2018 comma 2 lettera c in relazione al voci S.I.A. e R.I.A. come risultanti dai cedolini paga comprensivi di tredicesima del personale in quanto nessun dipendente è cessato nell'anno 2019;

sono state inserite nella parte variabile del fondo art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 c. lettera d l'importo della R.I.A. e S.I.A. pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità per il personale che cesserà nell'anno 2021;

l'importo del fondo posizioni organizzative è stato calcolato nell'anno 2021 avendo riguardo alle posizioni organizzative ed indennità di risultato per l'area Finanziaria, per l'area Tecnica e per l'area Amministrativa, tenuto conto dei criteri di pesatura corrispondenti agli importi riportati nel decreto sindacale;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto *“Fondo risorse decentrate - anno 2022*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale **(ALL. A)**;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il CCNL Funzioni locali 2019-2021;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'anno 2022 sono pari a **25**;
- 4) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 6) Di dare atto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che la spesa presunta netta parte da contrattare è di **€. 27.073,81**, scaturente dalla differenza tra il fondo determinato (Parte stabile e variabile pari ad €. 66.665,28 decurtata dell'Indennità di comparto e progressioni orizzontali al netto delle cessazioni di €. 39.591,47, trova copertura a carico del bilancio dell'esercizio 2021 alla Missione 01 Programma 1 Titolo 1 -

Cap.lo 10010/1 FONDO RISORSE ARTT.14 E 15 DEL CCNL 1998/2001	€.	27.073,81
Cap.lo 10170/1 CONTRIB. C.P.D.E.L. e ONERI ENTE	€.	6.445,00
Cap.lo 10340/1 IRAP carico Ente	€.	2.302,00

- 7) Di dare atto della verifica del rispetto del limite del trattamento accessorio, art.23 C.2 D.Lgs. n.75/2017 con gli adeguamenti previsti dall'art.33 D.L. n.34/2019;

- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bi, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'organo di revisione per il relativo parere;
 - all'area amministrativa.

Il Responsabile di Area
Rag. Giuseppa D'agostino

Firmato da:
Giuseppa D'Agostino
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2022 10:44:01
Motivo: Approvo il documento



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - ART. 13 L.R. DEL 3.12.1991, N° 44

Determina n. 473 del 28.12.2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria,
ai sensi dell'art.13 della L.R. n.44/91,

ATTESTA

che la copertura finanziaria per la necessaria somma di € 27.073,81 trova copertura all'interno degli impegni di spesa assunto sul cap.10010 missione 1 programma, Capitolo 10170 missione 1 programma 2 e capitolo 10340 missione 1 programma 2 del Bilancio 2021/2023, annualità 2022. Esprime, altresì, parere favorevole.

Castelmola, lì 28.12.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppa D'Agostino

Firmato da:
Giuseppa D'Agostino
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2022 10:46:16
Motivo: Approvo il documento

COMUNE DI CASTELMOLA.
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 16/2022 Data 29.12.2022	OGGETTO: Parere sulla Determina n. 473 del 28.12.2022 – Settoriale n. 145 del 28.12.2022 del Responsabile del Servizio Contabile Rag. Giuseppa D'agostino per la Costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI del 18 maggio 2018)
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 12,00, il Revisore Unico dei Conti Dott. Antonio Lombardo esprime il proprio parere in merito alla Determina del Responsabile dei Servizi Contabili avente per oggetto: "**Costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI del 18 maggio 2018)**"

Vista la documentazione acquisita tramite PEC del 29.12.2022 :

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 30.07.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 52 in data 18.08.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

Premesso che:

- il D.Lgs. n.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Considerato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi €. 64.418,88 (parte stabile + parte variabile) oltre fondo posizioni organizzative e risultato anno 2016 stanziata in Bilancio è di €. 45.000,00 e che il tetto di spesa insuperabile è di €. 109.418,88;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono*

assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° Settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che:

non sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;

non sono state incrementate la parte stabile RIA del personale cessato art. 67 C.C.N.L. del 21.05.2018 comma 2 lettera c in relazione ai voci S.I.A. e R.I.A. come risultanti dai cedolini paga comprensivi di tredicesima del personale in quanto nessun dipendente è cessato nell'anno 2019;

sono state inserite nella parte variabile del fondo art. 67 del C.C.N.L. del 21.05.2018 c. lettera d l'importo della R.I.A. e S.I.A. pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità per il personale che cesserà nell'anno 2021;

l'importo del fondo posizioni organizzative è stato calcolato nell'anno 2021 avendo riguardo alle posizioni organizzative ed indennità di risultato per l'area Finanziaria, per l'area Tecnica e per l'area Amministrativa, tenuto conto dei criteri di pesatura corrispondenti agli importi riportati nel decreto sindacale;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, come da prospetto *"Fondo risorse decentrate - anno 2021"*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 **(ALL. A)**;
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di dare atto, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, c. 2, sulla base del numero di dipendenti a tempo indeterminato dell'anno 2022 sono pari a 19;
- 4) Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

6) Di dare atto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che la spesa presunta netta parte da contrattare è di **€. 27.073,81**, scaturente dalla differenza tra il fondo determinato (Parte stabile e variabile pari ad €. 66.665,28 decurtata dell'Indennità di comparto e progressioni orizzontali al netto delle cessazioni di €. 39.591,47, trova copertura a carico del bilancio dell'esercizio 2021 alla Missione 01 Programma 1 Titolo 1 –

Cap.lo 10010/1 FONDO RISORSE ARTT.14 E 15 DEL CCNL 1998/2001	€. 27.073,81
Cap.lo 10170/1 CONTRIB. C.P.D.E.L. e ONERI ENTE	€. 6.445,00
Cap.lo 10340/1 IRAP carico Ente	€. 2.302,00

7) Di dare atto della verifica del rispetto del limite del trattamento accessorio, art.23 C.2 D.Lgs. n.75/2017 con gli adeguamenti previsti dall'art.33 D.L. n.34/2019;

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bi, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'organo di revisione per il relativo parere;

- all'area amministrativa.

Esaminata la **Determina** con in oggetto "**Costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI del 18 maggio 2018)**"

- Visti il parere favorevole del Responsabile Area Contabile;
- Vista la documentazione acquisita;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla Determina n. 473 del 28.12.2022 – Settoriale n. 145 del 28.12.2022 del Responsabile del Servizio Contabile Rag. Giuseppa D'agostino per la Costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022

IL REVISORE UNICO
Dott. Antonio Lombardo

